

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1616-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) del Senato della Repubblica nella seduta del 6 ottobre 1961*

*modificato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 30 gennaio 1963 (V. Stampato n. 3317)*

**d'iniziativa del senatore ANGELILLI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 febbraio 1963*

**Integrazione della legge 21 marzo 1958, n. 290, relativa all'incremento ed al potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Proroga ed integrazione della legge 21 marzo 1958, n. 290, relativa all'incremento ed al potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne**

**Art. 1.**

La legge 21 marzo 1958, n. 290, che detta provvidenze a favore della pesca nelle acque interne è prorogata per quattro anni a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere, nel limite massimo di lire 200 milioni in ragione di 50 mi-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Integrazione della legge 21 marzo 1958, numero 290, relativa all'incremento ed al potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne**

**Art. 1.**

Le provvidenze di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 290, sono ripristinate per 4 anni con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-63.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

lioni all'anno per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1965-66 contribuiti nelle spese occorrenti per le opere indicate dall'articolo 1 e nella misura massima prevista dall'articolo 2 della detta legge.

Art. 2.

All'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 290, sono aggiunte le seguenti lettere:

« f) acquisto di motori di potenza non superiore ai 7 HP.;

g) costruzione e impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonchè di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo;

h) automezzi refrigeranti per il trasporto del pescato, o attrezzati con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce allo stato vivo ».

Art. 3.

La spesa relativa alla presente legge sarà iscritta nei bilanci di previsione 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 1965-66.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

In dipendenza degli accertamenti delle somme provenienti dalla gestione dell'importazione per conto dello Stato di cereali e loro derivati, è introdotta al capitolo n. 259 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-63 una variazione in aumento di lire 50 milioni.

Alla spesa di 50 milioni dipendente dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte con la maggiore entrata di cui al precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.